

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	84
Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. C. 2606, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	85

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	90
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE. Atto n. 323 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	87
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli). Atto n. 341 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale	89
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia Nostra, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale	89

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno,

nel senso di procedere dapprima all'esame in sede referente della proposta di legge recante delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (C. 2606) e successivamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 (C.2574).

Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica.

C. 2606, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 individua le finalità e i principi generali, disponendo che il provvedimento è volto alla revisione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, al fine di contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia paesaggistica.

L'articolo 2, al comma 1, conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio, con particolare riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica.

Nell'esercizio della delega, il comma 2 elenca una serie di principi e criteri direttivi volti, tra l'altro, a garantire un più stretto coordinamento normativo con la legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, anche con riferimento all'istituto del silenzio assenso rife-

rito all'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del richiamato codice dei beni culturali e del paesaggio per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze, nonché un miglior raccordo con il testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (lettere *a*) e *b*). Si prevede, inoltre, che gli interventi di lieve entità, come definiti dall'Allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, non siano sottoposti al parere della Soprintendenza ma siano di competenza esclusiva degli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati ai piani paesaggistici (lettera *c*). È altresì stabilito che, nel caso di autorizzazione paesaggistica relativa alle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il parere sia reso dalla competente direzione generale del Ministero della cultura (lettera *d*). Ulteriori criteri e principi riguardano l'introduzione di procedure semplificate per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell'identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, nel pieno rispetto dell'articolo 9 della Costituzione (lettera *e*), nonché la possibilità di semplificare il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche relative ad attività di carattere stagionale o ripetitivo che non presentino modifiche rispetto a quelle già rilasciate (lettera *f*). Infine, si promuovono forme di coordinamento tra Stato e autonomie territoriali, nel rispetto del principio di leale collaborazione, al fine di assicurare la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani paesaggistici (lettera *g*).

I commi dal 3 al 5 disciplinano la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, prevedendo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché la possibilità di adottare – entro ventiquattro mesi dall'entrata in vi-

gore dei richiamati decreti – ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi. Il comma 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 dispone che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della cultura adotti linee guida volte ad assicurare l'esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale. Tali linee guida sono finalizzate a chiarire, in particolare, il regime del supplemento istruttorio, la distinzione tra gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e gli interventi sottoposti al regime autorizzatorio ordinario, nonché a precisare l'efficacia temporale delle medesime autorizzazioni. Le suddette linee guida dovranno, inoltre, fornire indicazioni in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.

Emendamenti C. 2574 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che sono state trasmesse 28 proposte emendative, riferite agli articoli 1, 4, 7, 8, 9, e 13 del provvedimento, e afferenti ad ambiti di competenza della VIII Commissione (*vedi allegato 1*).

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il disegno di legge di delegazione europea 2025 e ha deliberato di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole, senza approvare emendamenti.

Rammenta, inoltre, che al parere della Commissione sugli emendamenti è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Nello specifico, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingere l'emendamento solo per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo, ma l'emendamento potrà in ogni caso essere ripresentato in Assemblea.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di non condividere gli orientamenti del relatore e della rappresentante del Governo in merito alle proposte emendative presentate dal gruppo di appartenenza.

Sottolinea, in particolare, che temi quali l'efficientamento energetico e la riqualificazione del patrimonio edilizio – in un'ottica di progressiva transizione verso abitazioni a basso impatto ambientale – costituiscono questioni ormai ineludibili e che sarebbe stato opportuno affrontare compiutamente nell'ambito del provvedimento in esame.

Evidenzia, pertanto, come il mancato inserimento di disposizioni volte all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 relativa alla prestazione energetica nell'edilizia (cosiddetta *case green*) rappresenti una scelta difficilmente comprensibile, poiché esclude elementi fondamentali in materia di sviluppo sostenibile, di risparmio energetico e di qualità ambientale, tematiche peraltro oggetto di attenzione anche da parte dei gruppi di maggioranza.

A tal proposito, fa presente che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta emendativa – l'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma – che richiama le risultanze del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, approvato all'unanimità dalla Commissione. Ritiene, pertanto, che un orientamento contrario rispetto a tale proposta equivarrebbe a disconoscere un lavoro condiviso e approfondito, il quale, pur dando atto delle criticità emerse, ha comunque riconosciuto gli effetti positivi prodotti dai *bonus* edilizi.

Per tali ragioni, auspica un ripensamento circa il parere contrario espresso del relatore e del Governo sull'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma.

Daniela MORFINO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Simiani, rilevando come l'orientamento contrario del relatore e del Governo rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione denoti un atteggiamento che contrasta con l'intento costruttivo e migliorativo del testo del provvedimento che le stesse proposte perseguono. Sottolinea, infatti, che tali proposte emendative non mirano a stravolgere l'impianto del provvedimento, bensì ad introdurre elementi di maggiore trasparenza, partecipazione e tutela dei diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE.

Atto n. 323.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Palazzo Fienga» in Torre Annunziata (Napoli).

Atto n. 341.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 18 novembre 2025.

Fabrizio ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. «Sblocca cantieri»), che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per la nomina di Commissari straordinari con il compito di sovrintendere alla realizzazione o al completamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da complessità progettuale, difficoltà esecutive o amministrative, o rilevante impatto socio-economico.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022, era stato conferito all'ingegner Paolo Delli Veneri l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (Napoli) in sostituzione dell'architetto Maria Lucia Conti, già nominata Commissario straordinario per la medesima opera con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021.

Nelle more dell'adozione del piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni dei commissari straordinari previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 89 del 2024, si è ritenuto opportuno procedere alla sostituzione del Commissario straordinario ingegner Delli Veneri con il dottor Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza. Tale nomina trova giustificazione nell'esigenza di garantire la prosecuzione e il coordinamento unitario dei procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione delle richiamate opere di edilizia statale afferenti al compendio immobiliare « Palazzo Fienga », ricompreso nel « Piano per i beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno » di cui alla « Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione ».

Nel dettaglio, con riferimento agli articoli dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina del dottor Giuseppe Priolo quale Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di edilizia statale relative alla riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio « Palazzo Fienga » in Torre Annunziata (NA), in

sostituzione dell'ingegner Paolo Delli Veneri.

Il comma 2 prevede, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'attribuzione al Commissario straordinario di un compenso annuo lordo pari a 50.000 euro a titolo di parte fissa e fino a ulteriori 50.000 euro annui lordi a titolo di parte variabile, entrambi comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Il comma 3, nel precisare che l'onere è posto a carico del quadro economico dell'opera, disciplina le modalità di liquidazione del compenso, specificando che la corresponsione della parte variabile sia previamente valutata, da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative – Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali – sentito l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione delle attività commissariali.

Il comma 4 dispone che al nuovo Commissario straordinario si applichino le ulteriori previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, mentre il comma 5 attribuisce al medesimo Commissario anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Segnala infine che il provvedimento è corredato dal *curriculum* del dottor Giuseppe Priolo, nonché dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene opportuno procedere allo svolgimento dell'audizione del dottor Giuseppe Priolo, candidato designato a Commissario straordinario per le opere in titolo, al fine di consentire alla Commissione di acquisire gli opportuni elementi informativi e valutativi.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 novembre 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 novembre 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord,

nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Italia Nostra, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1482 Montemagni, recante disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 1.

All'Allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis): direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

1.3. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

All'Allegato A, di cui al comma 1, sopprimere il numero 5).

* **1.5.** Battilocchio, De Monte, Rossello, Casasco.

* **1.7.** Cavandoli.

All'allegato A, di cui al comma 1, dopo il numero 16), aggiungere il seguente:

16-bis) regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

1.11. Bagnai.

ART. 4.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) esercitare, al fine di una corretta attuazione del principio europeo « chi inquina paga », l'opzione di cui al Considerando 3 della direttiva (UE) 2024/3019, che consente di ampliare lo spettro per l'applicazione dei sistemi nazionali di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/3019, adeguando l'elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore, secondo un approccio che prenda in considerazione tutte le sostanze da cui derivano i microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane;

c) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della

direttiva (UE) 2024/3019, includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

d) istituire un'unica organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore senza scopo di lucro a livello nazionale, anche prendendo in considerazione organizzazioni già esistenti, definendone i requisiti a partire da quelli previsti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/3019, in cui siano rappresentati tutti i portatori d'interesse e il cui controllo sia in carico ai produttori obbligati, i quali sono corresponsabili nella scelta dei criteri di determinazione dei costi;

e) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019, destinando i contributi unicamente agli impianti che abbiano già ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271/CEE;

f) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore concordato con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati e in consultazione con le autorità competenti. In particolare, tale sistema deve:

1) basarsi su un approccio fondato sul rischio, concentrando le risorse sulle sostanze che presentano un reale potenziale di inquinamento e garantendo efficacia delle misure e uso razionale delle risorse;

2) attribuire i costi in modo proporzionale al contributo del carico inquinante nelle acque reflue urbane e alla pericolosità dei microinquinanti definiti sulla base di criteri chiari ed esaustivi, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva (UE) 2024/3019;

3) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla

responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali;

4) prendere in considerazione esclusivamente i costi direttamente collegati al trattamento quaternario delle acque reflue urbane pianificati e realizzati dopo l'implementazione della direttiva (UE) 2024/3019 e le attività necessarie per esercitare la responsabilità estesa del produttore, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2024/3019;

5) correlare il livello delle tariffe della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

4.017. Squeri, De Monte, Battilocchio, Rossello, Casasco.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE), il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire un quadro di strumenti stabile, coordinato e finanziariamente sostenibile, anche mediante il riordino e la razionalizzazione degli incentivi esistenti,

di durata almeno decennale, che assicuri prevedibilità normativa, superi frammentazioni e sovrapposizioni e garantisca la sostenibilità degli investimenti e l'affidamento di famiglie e operatori economici;

b) orientare gli interventi alla riduzione effettiva delle emissioni climalteranti, al risparmio di energia primaria fossile e alla promozione dell'autonomia energetica da fonti rinnovabili, con obiettivi e indicatori misurabili, quali energia risparmiata, emissioni evitate, miglioramento delle classi energetiche e costo pubblico per tonnellata di CO₂ evitata;

c) assicurare la proporzionalità tra costo pubblico e benefici ambientali mediante analisi costi-benefici e fissazione di soglie minime di efficacia per l'accesso agli incentivi;

d) modulare l'intensità dei benefici fiscali, dei contributi diretti e delle garanzie pubbliche in funzione della condizione economica, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili e a chi versa in povertà energetica, minimizzando l'impatto finanziario sulle famiglie;

e) incentivare esclusivamente interventi conformi a *standard* di qualità tecnica e sostenibilità ambientale, prevedendo la qualificazione obbligatoria delle imprese e dei professionisti;

f) attribuire priorità agli edifici più energivori, agli edifici pubblici, all'edilizia sociale e ai condomini, con premialità per gli interventi collettivi e su tessuti edilizi e urbanistici più ampi;

g) favorire l'integrazione tra interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, anche attraverso premialità specifiche e requisiti di valutazione preventiva della sicurezza strutturale;

h) prevedere controlli tecnici pre e post intervento, responsabilità degli asseveratori e misure di contrasto alle frodi;

i) istituire un sistema informativo unico nazionale per la raccolta e la pubblicazione dei dati sugli interventi, con

obbligo di valutazioni di impatto e di relazioni annuali al Parlamento, al fine di assicurare il monitoraggio della spesa e di evitare effetti distorsivi sui prezzi di beni e servizi.

4.01. Simiani, Braga, Peluffo, Pandolfo, De Luca, Curti, Evi, Ferrari, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Filippin, Madia, Prestipino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da ri-

ciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda, nonché introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1275, anche in relazione agli scopi di cui all'articolo 14 della stessa direttiva, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consu-

lenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

4.02. Santillo, Pavanelli, Morfino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Ferrara, Sergio Costa, Scerra, Bruno, Cantone.

ART. 7.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurare, nel rispetto del Protocollo di Montréal e del regolamento (UE) 2024/590, il divieto di produzione e di immissione sul mercato delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche come sottoprodotto, garantendo il coordinamento con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, ai fini della loro progressiva eliminazione e sostituzione con gas refrigeranti

naturali e a basso impatto climatico mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili;

7.1. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

ART. 8.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che le eccezioni alla regola dell'accesso illimitato del pubblico alle informazioni ambientali in conformità alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, siano puntualmente motivate in ragione del caso specifico;

8.1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da , come la disciplina fino a: nel fascicolo di impresa *con le seguenti:* in materia di cambiamenti climatici, protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo e in materia di gestione dei rifiuti, compresa la comunicazione di informazioni ai sensi delle direttive 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, razionalizzando tali comunicazioni qualora le informazioni o i dati

siano già a disposizione dell'autorità competente.

8.2. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi *con le seguenti:* assicurando l'integrazione, l'interoperabilità e la complementarietà dei sistemi informativi.

8.3. Scerra, Bruno, Cantone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) garantire che i dati comunicati dai gestori di un'installazione soggetta agli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244 siano di alta qualità, in particolare per quanto attiene alla completezza, coerenza e credibilità degli stessi;

b-ter) armonizzare i metodi di quantificazione che i gestori devono utilizzare per ottenere i dati e per comunicare l'emissione di sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito delle acque reflue contenenti tali sostanze inquinanti, i trasferimenti fuori sito di rifiuti e l'uso delle risorse, utilizzando le migliori informazioni disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1244;

8.4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) facilitare l'accesso alle informazioni sull'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse, al fine di contribuire alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento industriale in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1244;

d-ter) garantire la tempestiva attuazione della normativa europea finalizzata a rivedere l'elenco delle sostanze e delle

soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2024/1244, con particolare riferimento alla riduzione delle soglie di comunicazione per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e altre sostanze pertinenti;.

8.5. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

8.6. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

ART. 9.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sanzioni stesse, aggiungere le seguenti: e alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente,.

9.1. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle ispezioni ai sensi degli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (UE) 2024/1157, al fine di prevenire in maniera efficace le spedizioni illegali, nonché prevedere che il trasporto della sostanza o dell'oggetto o la spedizione dei rifiuti sia considerata spedizione illegale in caso di prove rese oltre il termine richiesto dalle

autorità coinvolte nell'ispezione o insufficienti per giungere a una conclusione;.

9.2. Ilaria Fontana, Bruno, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'istituzione di una cabina di regia a livello nazionale, composta sia da attori del settore che da esperti delle istituzioni, con funzioni di monitoraggio e di informazione sull'attuazione del regolamento nonché per l'individuazione di soluzioni fattibili e di facile applicazione su eventuali problematiche emerse dall'applicazione del regolamento medesimo;.

9.3. Montemagni, Bof, Zinzi, Pizzimenti, Stefani.

ART. 13.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico;

b) dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi;

f-ter) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati.

*** 13.1.** Peluffo.

*** 13.2.** Giovine.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: (ENEA) aggiungere le seguenti: e della società RSE – Ricerca sul Sistema Energetico.

13.3. Cantone, Bruno, Scerra, Pavanelli.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

13.4. Morfino, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Scerra.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: tramite concorso pubblico con le seguenti: mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

13.5. Casu, De Luca.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere, la seguente:

f-bis) prevedere misure di coordinamento strutturale tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di garantire che tutti i meccanismi di sostegno alla domanda di tecnologie a zero emissioni nette siano armonizzati;

13.6. Bruno, Cantone, Scerra, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di includere nelle procedure di appalto prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale supplementari rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di cui all'articolo 25 del regolamento

(UE) 2024/1735 o ulteriori criteri di aggiudicazione, ponendo particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

13.7. Santillo, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere il potenziamento della struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche mediante assunzioni di personale e strumenti adeguati, al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste dal regolamento (UE) 2024/1735.

13.8. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) garantire il rispetto delle tempistiche autorizzative previste dal regolamento (UE) 2024/1735 e, in caso di ritardo, prevedere l'attivazione di una procedura di emergenza della durata massima di due mesi.

13.9. Scerra, Bruno, Cantone, Pavanelli.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) favorire la diffusione e l'adozione delle tecnologie a zero emissioni nette sul mercato nazionale, anche attra-

verso strumenti di incentivazione, in coerenza con la normativa europea.

13.11. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) istituire regimi di sostegno in favore delle famiglie, delle imprese o dei

consumatori, e in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, al fine di incentivare l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/1735.

13.12. L'Abbate, Bruno, Cantone, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Scerra.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. Emendamenti C. 2574 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2574, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 », trasmesse dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti Battilocchio 1.5 e Cavandoli 1.7, nonché sull'articolo aggiuntivo Squeri 4.017, a condizione che siano riformulati, in identico testo, nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle ta-

riffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale sistema deve:

1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019.

2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019.

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

Conseguentemente, all'Allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 5).

sull'emendamento Bagnai 1.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, e dei decreti legislativi adottati in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

b) aggiornare le competenze in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 in conformità ai criteri ivi previsti ed anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

f) prevedere previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti;

g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 106 del 2017, anche prevedendo specifiche tariffe per singola amministrazione competente e le relative modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle PMI, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;

i) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi;

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

sull'emendamento Casu 13.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: *all'articolo 13, al comma 2, lettera f), dopo le parole:* tramite concorso pubblico *aggiungere le seguenti:* ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Santillo 1.3, sugli articoli aggiuntivi Simiani 4.01 e Santillo 4.02, sugli emendamenti L'Abbate 7.1, Morfino 8.1, L'Abbate 8.2, Scerra 8.3, Morfino 8.4, Ilaria Fontana 8.5, Santillo 8.6, Morfino 9.1, Ilaria Fontana 9.2, Montemagni 9.3, sugli identici emendamenti Peluffo 13.1 e Giovine 13.2, sugli emendamenti Cantone 13.3, Morfino 13.4, Bruno 13.6, Santillo 13.7, L'Abbate 13.8, Scerra 13.9, L'Abbate 13.11 e 13.12.